

OGGETTO: CAUSA DI APPELLO R.G. 2905/07 AVVERSO LA SENTENZA N. 1879 / 2007 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA NELLA CAUSA CIVILE NUMERO R.G. 12735/05 PROMOSSA DALLA SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. – ACCORDO TRANSATTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare la transazione con la SI.GE.CO s.r.l in merito alla causa di appello N.R.G. 2905/07 avverso la sentenza n. 1879/07 del 5 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Monza a definizione del giudizio N.R.G. 12735/05 alle condizioni pattuite così come nella bozza di scrittura privata allegata alla relazione del Servizio Legale-Contratti;
2. di autorizzare il Direttore del Settore dei Servizi Istituzionali e Comunicazioni – Servizio Legale-Contratti alla sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto;
3. di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente e la liquidazione dei pagamenti a favore della SI.GE.CO s.r.l e dell'avv.to Gaetano Di Martino;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 25 luglio 2007 veniva autorizzata l'impugnazione mediante appello della sentenza n. 1879/07 del 5 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Monza a definizione del giudizio N.R.G. 12735/05, con la quale il Comune di Sesto San Giovanni veniva condannato al pagamento a favore alla società SI.GE.CO Costruzioni S.a.s. di Silvestro Giuseppe delle somme di Euro 143.673,57 per risarcimento danni da ritardo e di Euro 1.000,00 per la riserva n.7, oltre agli interessi legali e ad Euro 20.000,00 per onorari e spese legali.

Instaurato il giudizio (R.G. 2905/07), la Corte di Appello ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado presentata dal Comune di Sesto San Giovanni ed ha esortato le parti a trovare un accordo per la composizione bonaria.

In base alla sentenza appellata, il Comune di Sesto San Giovanni deve alla SI.GE.CO le seguenti somme:

- Euro 155.00,57 (Euro 143.673,57 oltre interessi legali maturati dal 25.1.2004) per risarcimento danni da ritardo
- Euro 1.126,00 (Euro 1.000,00 oltre interessi legali maturati dal 1.3.2003) per la riserva n.7
- Euro 20.000,00 (oltre oneri di legge) per onorari e spese legali

In ottemperanza alle indicazioni della Corte, in data 21 gennaio u.s. il legale della SI.GE.CO ha manifestato la disponibilità a definire bonariamente la controversia con il pagamento di euro 120.000,00 oltre le spese legali liquidate in sentenza, rendendosi disponibile per un incontro al fine di meglio definire i termini dell'eventuale transazione.

Con decisione resa il 29 gennaio u.s. la Giunta Comunale ha dato atto della valutazione positiva della proposta transattiva pervenuta da controparte e della opportunità di dare accoglimento alla stessa secondo le ragioni esposte in merito dal Servizio Legale – Contratti.

In conseguenza è stato raggiunto un accordo transattivo per il quale il Comune di Sesto San Giovanni dovrà provvedere al pagamento della somma omnicomprensiva di euro 117.500,00 a definizione e saldo di ogni pretesa economica vantata dalla SI.GE.CO, nonchè al rimborso delle spese legali quantificate in euro 15.000,00 oltre IVA e CPA., dietro rinuncia della SI.GE.CO a dare esecuzione alla sentenza n.1897/07 e a qualsiasi altra pretesa, azione od eccezione, il tutto come meglio stabilito e disciplinato nella bozza di scrittura privata che si allega come parte integrante della presente relazione.

Il pagamento delle predette somme dovrà avvenire, mediante assegni circolari non trasferibili, a favore della SI.GE.CO s.r.l., per l'importo convenuto a definizione e saldo delle pretese di quest'ultima, e a favore dell'avv.to Gaetano Di Martino per l'importo convenuto quale rimborso delle

spese legali; entrambi i versamenti dovranno essere effettuati contestualmente al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo concordata entro e non oltre il prossimo 28 febbraio.

Pertanto, richiamando tutte le ragioni di opportunità esposte nella relazione sulla "Decisione in merito alla proposta transattiva" del 23 gennaio 2008 – Decisione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2008, al fine di evitare ogni ulteriore aggravio a nostro carico dovuto alla notifica del titolo esecutivo nel caso di mancato perfezionamento dell'accordo, si propone di approvare la transazione con la SI.GE.CO s.r.l in merito alla causa in oggetto alle condizioni pattuite così come nella bozza di scrittura privata allegata, autorizzando il Direttore del Settore dei Servizi Istituzionali e Comunicazioni – Servizio Legale-Contratti alla sottoscrizione dell'accordo transattivo e demandando a successiva determinazione dirigenziale del Direttore del Settore di riferimento l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente e la liquidazione dei pagamenti convenuti a favore della SI.GE.CO s.r.l e dell'avv.to Gaetano Di Martino.

Sesto San Giovanni, 12 febbraio 2008

IL FUNZIONARIO
Avv.to Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte

Per parere concorde:

IL DIRETTORE COORDINATORE
DELLA DIREZIONE TECNICA UNITARIA
PROGETTI STRATEGICI –BONIFICHE-
ENERGIA-ACQUA-
Ing. Gianmauro Novaresi

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON
LA DITTA SI.GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. IN MERITO ALLA CAUSA DI APPELLO R.G.
2905/07**

**SCRITTURA PRIVATA
Redatta in due originali**

Tra:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (C.F.: 02253930156), in persona del Dott. Massimo Piemonte, a ciò autorizzato giusta delibera di G.C. n. ____ del _____, con sede in P.zza della Resistenza n. 5, 20099 Sesto San Giovanni,

e

SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l., già SI.GE.CO Costruzioni S.a.s. di Giuseppe Silvestro e C. (C.F.: _____), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Geom. Giuseppe Silvestro, con sede in _____ (d'ora in poi SI.GE.CO).

PREMESSO

1. Con determinazione dirigenziale n. 133 del 24.04.01 il Direttore del Settore Edilizia Pubblica e Demanio, Dott. Ing. Gianmauro Novaresi, approvava il progetto esecutivo e la spesa complessiva per l'appalto di lavori della Scuola Elementare Galli che ammontava ad € 2.050.418,497, pari a £. 3.970.163.823.
2. Con determinazione dirigenziale n. 218 del 29.06.01 il Direttore del Settore Edilizia Pubblica e Demanio confermava l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa SI.GE.CO Costruzioni S.A.S. Di Silvestro Giuseppe & C. per un importo complessivo di £. 1.289.243.066, pari al 16,25% di ribasso, rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
3. Il contratto principale veniva stipulato il 05.09.01 per un importo dei lavori pari a £. 1.299.243.066 e, in data 21.12.01, veniva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Eugenio Novara, una perizia di variante e suppletiva approvata dal Direttore del Settore Edilizia Pubblica Demanio, Dott. Ing. Gianmauro Novaresi, con determinazione dirigenziale n. 1 del 07.01.02 per l'importo complessivo (per il solo Lotto n. 1) di £. 1.363.789.777.
4. L'esecuzione dei maggiori lavori veniva affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 21.12.01.
5. La Direzione Lavori, con certificato del 08.02.02, dichiarava ultimati i lavori in tempo utile, cioè in data 06.02.02, e assegnava un ulteriore termine di 20 gg. per l'ultimazione di alcune opere previste dalla perizia di variante.
6. Le operazioni di collaudo iniziavano il 09.08.01 ed il Collaudatore procedeva successivamente all'ultimazione dei lavori in data 29.04.02.
7. In data 25.10.04, con nota prot. sett. n. 3506, il Collaudatore consegnava il Certificato di Collaudo ed il parere riservato sulle riserve apposte dall'Impresa appaltatrice.
8. Il certificato di collaudo veniva approvato dall'appaltante con determinazione dirigenziale n. 70 del 21.03.05.
9. In data 06.06.05, con nota prot. gen. n. 49030 del 08.06.05, il Responsabile del Procedimento inviava con raccomandata a.r. l'atto di significazione e domanda di risoluzione delle riserve ex art. 31 bis L. n. 109/94 al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore per le valutazioni e determinazioni di competenza.
10. In data 28.06.05 il Direttore dei Lavori, Ing. Eugenio Novara ed in data 20.07.05 il Collaudatore, Arch. Carlo Maria Invernizzi, rispondevano alle richieste dell'Impresa appaltatrice che entrambi i professionisti, organi terzi rispetto alla stazione appaltante, non

ritenevano fondate.

11. La comunicazione di riscontro alle riserve veniva inviata all'Impresa il 27.06.05.
12. Con atto di citazione notificato il 07.11.05, SI.GE.CO conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Monza il Comune di Sesto San Giovanni, affinché il Giudice accertasse, quindi condannasse l'Ente Locale a corrispondere il pagamento di alcune lavorazioni esposte nelle riserve 1, 2, 3, 4, 5 e 7, per un totale di € 121.580,86. La somma era richiesta maggiorata degli interessi legali, moratori, della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. SI.GE.CO richiedeva anche che il Comune fosse dichiarato inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, quindi condannato a versare la somma ulteriore di € 146.555,40 (e così in tutto per € 235.183,60).
- Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1879/07, accoglieva la richiesta di risarcimento del danno da ritardo determinandolo in € 143.673,57 e respingendo per il resto le richieste della Società attrice.
- Il Comune di Sesto San Giovanni, con delibera di G.C. n. 212/07, decideva di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza chiedendone l'annullamento ed accertando e dichiarando che SI.GE.CO non vantava nessun credito nei confronti del Comune per difetto dei presupposti in diritto e della prova del danno.
- Si costituiva nei termini SI.GE.CO chiedendo, oltre al rigetto dell'appello, a sua volta la riforma della sentenza con richiesta di condanna del Comune di Sesto San Giovanni della ulteriore somma di € 52.253,66 e di € 6.403,00.
- È intenzione delle parti addivenire ad una definizione bonaria della controversia.

Quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
2. Il Comune di Sesto San Giovanni verserà € 117.500,00, onnicomprensiva di qualsivoglia titolo e ragione connesse e dipendenti dall'appalto di cui in premessa, a SI.GE.CO che accetta tale somma a definizione e saldo di ogni pretesa economica, dedotta o deducibile, vantata nei suoi confronti; e rimborserà a SI.GE.CO le spese legali quantificate in € 15.000,00 oltre IVA e CPA comprensive di oneri di domiciliazione.
3. Il pagamento della somma di € 117.500,00 (centodiciassettemila) e di € 15.000,00 oltre IVA e CPA e così in € 15.360,00 (quindicimilatrecentosessanta) a titolo rimborso spese legali avverrà al momento della sottoscrizione della presente transazione e comunque entro e non oltre il 28.2.08, entrambe tramite due assegni circolari in particolare la prima somma sarà versata tramite a SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. Via Domenico Cirillo, n. 2 (80024) Cardito (NA) P. I.V.A. 01389181213 C.F. 05087340633 e la seconda sarà versata all'avv. Di Martino Gaetano di Napoli C.F. DMRGTN74B13F839H come da nota pro forma allegata.
4. SI.GE.CO, a sua volta, con la sottoscrizione del presente atto e con la corresponsione della somma di cui ai punti 2 e 3, rinuncia a dare esecuzione alla sentenza n. 1897/07 e a qualsiasi domanda, diritto, azione ed eccezione passate presente e futura nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni connessa e /o riconducibile alla controversia ed al contratto in di appalto citato in premessa, avendo definito e risolto ogni pretesa.
5. Con l'intervenuto pagamento dell'importo di cui ai punti 2 e 3 le parti, dichiarando di nulla più avere a che pretendere per qualsiasi ragione connessa all'appalto di cui in premessa, abbandoneranno la causa pendente avanti alla Corte di Appello di Milano, sez. IV, R.G. n. 2905/07, non presenziando alla prossima udienza prevista il 24.04.08 ex art. 309 c.p.c. Questo a spese compensate ad eccezione di quanto previsto al punto 3.

6. La registrazione della presente scrittura avverrà a cura della parte che vi ha interesse.

Si allegano:

1) Delibera di G.C. n. _____

2) Nota spese

Milano, _____

SI.GE.CO S.r.l.

(Geom. Silvestro Giuseppe)

Comune Di Sesto San Giovanni

(Dott. Massimo Piamonte)

Per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale (salvo quanto previsto ai punti 2 e 3
(Avv. Roberto Giuseppe Di Martino)

(Avv. Gaetano Di Martino)

(Avv. Bruna Lepre)

(Avv. Giovanni Mariotti)

